Gazzetta ufficiale

L 35

delle Comunità europee

33° anno7 febbraio 1990

Edizione in lingua italiana

Legislazione

Som		

I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

*	Regolamento (CEE) n. 310/90 del Consiglio, del 5 febbraio 1990, relativo all'applicazione della decisione n. 1/90 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per	
	quanto attiene alla produzione di conserve di tonno	2
	Regolamento (CEE) n. 311/90 della Commissione, del 6 febbraio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala	3
	Regolamento (CEE) n. 312/90 della Commissione, del 6 febbraio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto	5
*	Regolamento (CEE) n. 313/90 della Commissione, del 5 febbraio 1990, relativo alla classificazione di talune merci nel codice NC 2710 00 69	7
*	Regolamento (CEE): n. 314/90 della Commissione, del 5 febbraio 1990, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata	9
	Regolamento (CEE) n. 315/90 della Commissione, del 6 febbraio 1990, relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti « hampes » della specie bovina congelati	12
	Regolamento (CEE) n. 316/90 della Commissione, del 6 febbraio 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 228/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia	13
	Regolamento (CEE) n. 317/90 della Commissione, del 6 febbraio 1990, che fissa per la Gran-Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1	14
	Regolamento (CEE) n. 318/90 della Commissione, del 6 febbraio 1990, che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone	17

1 (segue)

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

	i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso	1
	II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità	
	Commissione	
	90/48/CEE:	
*	Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1990, che autorizza la Repubblica ellenica ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio	
	90/49/CEE:	
*	Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1990, recante modifica della decisione 89/589/CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi in talune varietà di specie di piante agricole	
	90/50/CEE:	
*	Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1990, sulle richieste di aiuti delle Comunità europee relative a un sostegno finanziario straordinario a favore della Grecia nel settore sociale presentate dalla Grecia (1989)	
	90/51/CEE:	
*	Decisione della Commissione, del 26 gennaio 1990, che approva il progetto presentato dalla Francia relativamente all'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari	
	Rettifiche	_
*	Rettifica del regolamento (CEE) n. 3986/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che modifica gli allegati II, III bis e VII del regolamento (CEE) n. 4135/86 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia (categorie 5, 6, 7 e 15) (GU n. L 380 del 29.12.1989)	
	Rettifica del regolamento (CEE) n. 264/90 della Commissione, del 31 gennaio 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi (GU n. L 30 dell'1. 2. 1990)	

Sommario (segue)

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 310/90 DEL CONSIGLIO del 5 febbraio 1990

relativo all'applicazione della decisione n. 1/90 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che il comitato di cooperazione doganale ACP-CEE istituito dalla terza convenzione ACP-CEE, firmata a Lomé l'8 dicembre 1984 (¹), ha adottato, l'11 gennaio 1990, in applicazione dell'articolo 28, paragrafo 3 e dell'articolo 30 del protocollo n. 1 allegato alla suddetta convenzione, la decisione n. 1/90 che deroga alla definizione della nozione di « prodotti originari » per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto attiene alla produzione di conserve di tonno;

considerando che è necessario, conformemente all'articolo 33 del protocollo n. 1 ed all'articolo 4 della suddetta deci-

sione, adottare le misure necessarie per l'esecuzione di tale decisione,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La decisione n. 1/90 del comitato di cooperazione doganale ACP-CEE, è applicabile nella Comunità.

Il testo della decisione è accluso al presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 5 febbraio 1990.

Per il Consiglio
Il Presidente
G. COLLINS

DECISIONE N. 1/90 DEL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE

dell'11 gennaio 1990

recante deroga alla definizione della nozione di prodotti originari per tener conto della situazione particolare di Maurizio per quanto riguarda la sua produzione di conserve di tonno

IL COMITATO DI COOPERAZIONE DOGANALE ACP-CEE,

vista la terza convenzione ACP-CEE firmata a Lomé l'8 dicembre 1984,

considerando che gli articoli 28 e 30 del protocollo n. 1 della terza convenzione ACP-CEE relativi alla definizione di prodotti originari e ai metodi di cooperazione amministrativa, prevedono la concessione, da parte del comitato di cooperazione doganale, di deroghe alle norme d'origine, in particolare per agevolare lo sviluppo di industrie esistenti o l'insediamento di nuove industrie;

considerando che gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (Stati ACP) hanno presentato una richiesta del governo di Maurizio intesa ad ottenere una deroga alla regola figurante nel summenzionato protocollo n. 1 per quanto riguarda le conserve di tonno prodotte da tale Stato;

considerando che, per mantenere l'industria della pesca esistente e prendere le misure necessarie affinché i suoi prodotti finiti abbiano carattere originario, Maurizio ha beneficiato, dal 1º marzo 1985 al 29 febbraio 1988, di una deroga alla definizione di cui al protocollo n. 1 per quanto riguarda le conserve di tonne;

considerando che Maurizio ha già acquistato due navi per assicurare la fornitura di pesce delle sue industrie di conserve per la produzione di tonne;

considerando che tali navi, pur aumentando regolarmente le loro catture, non sono in grado di fornire con regolarità quantitativi sufficienti di tonno per le industrie conserviere; che il programma è di carattere temporaneo e che probabilmente sarà risolto non appena la seconda nave sarà pienamente operativa;

considerando che Maurizio ha potuto trovare l'approvvigionamento di pesci originari di altri Stati ACP o della Comunità; che tuttavia per il momento non esiste una garanzia che questi approvvigionamenti possano essere regolarmente ottenuti e che quindi l'industria delle conserve di Maurizio può aver bisogno di approvvigionarsi di tonno nei paesi terzi per poter continuare ad esportare le conserve di tonno nella Comunità;

considerando che occorre, in tali condizioni, concedere a Maurizio una deroga temporanea alla definizione della nozione di prodotti originari, conformemente all'articolo 30, paragrafo 8 del protocollo n. 1,

DECIDE:

Articolo 1

In deroga alle disposizioni particolari dell'elenco A dell'allegato II del protocollo n. 1, le conserve di tonne di cui alla posizione ex 16.04 della tariffa doganale comune, prodotte a Maurizio, sono considerate originarie di Maurizio alle condizioni indicate nella presente decisione.

Articolo 2

La deroga di cui all'articolo 1 riguarda il quantitativo di 750 tonnellate di conserve di tonno di cui alla voce ex 16.04 della tariffa doganale comune, esportate da Maurizio tra il 1º settembre 1989 e il 28 febbraio 1990.

Articolo 3

Le autorità competenti di Maurizio prendono le disposizioni necessarie per assicurare il controllo quantitativo dei prodotti di cui all'articolo 2 e trasmettono ogni trimestre alla Commissione un estratto dei quantitativi per i quali saranno stati emessi certificati di circolazione EUR. 1 in base alla presente decisione.

Articolo 4

Gli Stati dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico (ACP), gli Stati membri e la Comunità sono tenuti, per quanto li riguarda, a prendere le misure necessarie per l'esecuzione della presente decisione.

Articolo-5

La presente decisione entra in vigore il giorno della sua adozione.

Fatto a Bruxelles, l'11 gennaio 1990.

Per il comitato ACP-CEE di cooperazione doganale

I presidenti

R.O. MARVILLE

H. CHUMAS

REGOLAMENTO (CEE) N. 311/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1990

che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (2), in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1915/89 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

- 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE)
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 febbraio 1990:

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1915/89 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1990.

GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

^(*) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (*) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (*) GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 1.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 febbraio 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

		(ECU/i
Codice NC	Pre	lievi
Codice NC	Portogallo	Paesi terzi
0709 90 60	34,06	136,38 (2) (3)
0712 90 19	34,06	136,38 (2) (3)
1001 10 10	41,81	178,15 (1) (5)
1001 10 90	41,81	178,15 (¹) (⁵)
1001 90 91	34,84	139,89
1001 90 99	34,84	139,89
1002 00 00	59,97	128,32 (%)
1003 00 10	51,14	118,22
1003 00 90	51,14	118,22
1004 00 10	42,54	122,60
1004 00 90	42,54	122,60
1005 10 90	34,06	136,38 (²) (³)
1005 90 00	34,06	136,38 (²) (³)
1007 00 90	51,14	140,77 (4)
1008-10-00	51,14	29,40
1008 20 00	51,14	83,58 (*)
1008 30 00	51,14	0,00 (5)
1008 90 10	(′)	(7)
1008 90 90	51,14	0,00
1101.00 00	62,80	209,87
1102 10 00	97,98	193,67
1103 11 10	79,49	290,81
1103 11 90	66,72	225,56

⁽¹) Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽²⁾ Ai sensi del regolamento (CEE) n. 486/85 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

⁽³⁾ Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81

^(*) Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 50 %.

⁽⁹⁾ Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

⁽⁶⁾ Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

^{(&#}x27;) All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

REGOLAMENTO (CEE) N. 312/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1990

che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (2), in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (4), in particulare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1916/89 della Commissione (5) e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti

di ciascuna di tali monete, constatati durante un periodo determinato, in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente:

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 febbraio 1990:

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.
- I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1990.

GU n. L 281 dell'1::11. 1975, pag. 1.

GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7.

GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1.

⁽³⁾ GU n. L 187 dell'1. 7. 1989, pag. 4.

ALLEGAT0

al regolamento della Commissione, del 6 febbraio 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

A. Cereali e farine

(ECU/t)

				(ECU/t)
Codice NC	Corrente	1° term.	2° term.	3º term.
	2	3	4	5
0709 90 60	0	0	0	0
0712 90 19	0	0	0	0
1001 10 10	о о	0	0	7,23
1001 10 90	0	0	. 0	7,23
1001 90 91	0	0	0	0.
1001 90 99	0	0	0	0
1002 00 00	0	0	0	0
1003 00 10	··· 0	0	0	1,44
1003 00 90	0	0	0	1,44
1004 00 10	0	0	0.0	0
1004 00 90	0	0	0	0
1005 10 90	0	0	0	0
1005 90 00	0	0	0	0
1007 00 90	O-	0	0	0
1008 10 00	0	0	0	0
1008 20 00	- 0	0	. 0	0
1008 30 00	0	0	0	0
1008 90 90	0	0	0	0
1101 00 00	0	0	0	0
	1			į.

B. Malto

(ECU/t)

Codice NC	Corrente	1º term.	2º term.	3º term.	4º term.
	2	3.	4	5	6
1107 10 11	··· 0	0	0	0	0
1107 10 19	0	0	0	0	0
1107 10 91	0	0.	0	2,56	2,56
1107 10 99	0	0	0	1,92	1,92
1107 20 00	0	0	0	2,23	2,23

REGOLAMENTO (CEE) N. 313/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1990

relativo alla classificazione di talune merci nel codice NC 2710 00 69

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3845/89 (2), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione tariffaria di un olio da gas avente un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 55 gradi Celsius e destinato ad essere sottoposto ad un trattamento mediante distillazione sotto vuoto per aumentarne il punto d'infiammabilità in modo da avere la certezza che nel prodotto finito, trasportato, dopo l'immissione in libera pratica, in cisterne anche non pulite, oppure al quale è stato aggiunto petrolio lampante (kerosene) per aumentarne la fluidità, il punto d'infiammabilità non scenda sotto 55 gradi Celsius, che corrispondono al minimo generalmente richiesto per la commercializzazione del prodotto come gasolio;

considerando che la nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 prevede nel codice NC 2710 00 61 l'olio da gas « destinato a subire un trattamento definito » e che detto testo è accompagnato dalla nota in calce « l'ammissione in questa sottovoce è subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia » e nel codice NC 2710 00 69 l'olio da gas « destinato ad altri usi »; che detti codici possono essere previsti per la classificazione dell'olio da gas di cui trattasi;

considerando che la nota complementare n. 4 del capitolo 27 elenca le operazioni che fanno parte del « trattamento definito »; che alla lettera a) di tale nota è prevista la « distillazione sotto vuoto »; che, di conseguenza, la classificazione dell'olio da gastin questione nel codice NC 2710 00 61 oppure nel codice NC 2710 00 69 dipende dalla possibilità o meno di considerare la lavorazione sopraindicata, alla quale esso è stato sottoposto, come un « trattamento definito » ai sensi della succitata nota 4, lettera a);

considerando che anche se il testo della nota 4, lettera a) si limita a prevedere il trattamento della « distillazione sotto vuoto » e che la nota esplicativa della nomenclatura

(1) GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 2. combinata relativa a tale nota 4 a) specifica che per distillazione sotto vuoto s'intende la distillazione ad una pressione che non superi 400 millibar, misurata in testa alla colonna », la struttura ed il contenuto del capitolo 27 indicano chiaramente che un trattamento può essere considerato « trattamento definito », e pertanto dare diritto all'esenzione del dazio, solo se modifica sensibilmente le caratteristiche del prodotto di base;

considerando che il trattamento mediante distillazione in questione sotto vuoto non ha la conseguenza di modificare sensibilmente le caratteristiche del prodotto di base; che in realtà tale estrazione non appare giustificata né da ragioni tecniche né da ragione economiche, dal momento che il punto d'infiammabilità del prodotto di base importato è superiore a quello generalmente richiesto per la commercializzazione del prodotto quale gasolio; che in effetti l'olio da gas in questione può essere utilizzato come carburante diesel o come combustibile leggero per riscaldamento sia prima che dopo il trattamento indicato al primo considerando; che, d'altra parte, se è vero che la nota esplicativa summenzionata integra tecnicamente il testo giuridico, è anche vero che quest'ultimo deve essere interpretato e applicato tenendo conto dei vincoli imposti dalla nota in calce che istituisce la « destinazione particolare » e pertanto della normativa coumunitaria in questo campo; che, di conseguenza, il trattamento al quale è stato sottoposto l'olio da gas in questione non può essere considerato un « trattamento definito » ai sensi della succitata nota 4, lettera a); che, pertanto, detto olio da gas deve essere classificato nel codice NC 2710 00 69;

considerando che il comitato per la nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Un olio da gas avente un punto d'infiammabilità uguale o superiore a 55 gradi Celsius e destinato ad essere sotto-posto ad un trattamento mediante distillazione sotto vuoto per aumentarne il punto d'infiammabilità in modo da avere la certezza che nel prodotto finito, trasportato, dopo l'immissione in libera pratica, in cisterne anche non pulite, oppure al quale è stato aggiunto petrolio lampante (kerosene) per aumentarne la fluidità il punto d'infiammabilità non scenda sotto 55 gradi Celsius, che corrispon-

dono al minimo generalmente richiesto per la commercializzazione del prodotto come gasolio, deve essere classificato nel seguente codice della nomenclatura combinata:

- « Oli pesanti:
 - - Oli da gas:

2710 00 69

- - - destinati ad altri usi »

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventunesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1990.

Per la Commissione Christiane SCRIVENER

Membro della Commissione

REGOLAMENTO (CEE) N. 314/90 DELLA COMMISSIONE

del 5 febbraio 1990

relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio (¹), relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3845/859 (²), in particolare l'articolo 9,

considerando che, al fine di garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87 è necessario adottare disposizioni relative alla classificazione delle merci di cui in allegato al presente regolamento;

considerando che il regolamento (CEE) n. 2658/87 ha fissato le regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata; che tali regole si applicano pure a qualsiasi nomenclatura che la riprenda anche in parte o aggiungendovi eventualmente suddivisioni, e sia stabilita da regolamentazioni comunitarie specifiche per l'applicazione di misure tariffarie o d'altra natura nel quadro degli scambi di merci;

considerando che, in applicazione di tali regole generali, le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante nell'allegato del presente regolamento, debbono essere classificate nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2, e precisamente in virtù delle motivazioni indicate nella colonna 3;

considerando che il comitato per la nomenclatura non ha emesso alcun parere entro il termine fissato dal suo presidente, concernente il prodotto di cui al punto 4 della tabella in allegato;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato per la nomenclatura, concernente i prodotti di cui ai punti 1, 2, 3, 5 e 6 della tabella in-allegato,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Le merci descritte nella colonna 1 della tabella figurante in allegato devono essere classificate nella nomenclatura combinata nei corrispondenti codici NC indicati nella colonna 2 di detta tabella.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 21° giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 5 febbraio 1990.

Per la Commissione
Christiane SCRIVENER
Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 256 del 7. 9. 1987, pag. 1. (2) GU n. L 374 del 22. 12. 1989, pag. 2.

ALLEGATO

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
1 Blocchi congelati di filetti crudi di petti di galli e di galline, presentati in un brodo preparato con acqua, carcasse di volatili, ortaggi o legumi e brodo in polvere. I blocchi pesano circa 15 kg e contengono filetti e brodo in parti più o meno uguali	1602 39 30	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 1602, 1602 39 e 1602 39 30 La presentazione dei filetti in brodo esclude la loro classificazione nel capitolo 2 (vedi note esplicative del sistema armonizzato, capitolo 2, parte « Distinzione tra le carni e le frattaglie del presente capitolo e i prodotti del capitolo 16 », paragrafo 1)
		Non si tratta di preparazioni per zuppe, minestre o brodi, né di zuppe, minestre o brodi preparati ai sensi della sottovoce 2104 10 00 della nomenclatura combinata (vedi note esplicative del S A, voce 2104, parte A, paragrafo 1)
 Preparazione alimentare a base di pomodoro, conte- nente piccole quantità di pezzi visibili di pomodoro, di sciroppo di glucosio, di olio vegetale, di erbe e di spezie. 	2103 20 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dai testi dei codici NC 2103 e 2103 20 00
Il prodotto si presenta sotto forma di salsa ed è condizionato per la vendita al minuto		Il prodotto, che si presenta come salsa contenente piccole quantità di pezzi visibili di pomodoro, non può essere considerato una preparazione di ortaggi e legumi del capitolo 20 della nomenclatura combinata (vedi note esplicative SA, voce 2103, parte A, secondo capoverso)
3. Preparato in polvere destinato alla preparazione di una salsa per paste alimentari, mediante semplice aggiunta di latte o acqua	2103 90 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 2103, 2103 90 e 2103 90 90
Composizione: — 48 % in peso di formaggio in polvere; — 20 % in peso di siero di latte in polvere; — 8 % in peso di condimenti ed erbe aromatiche varie; — 6 % in peso di latticello in polvere; — 6 % in peso di fecola modificata; — 4 % in peso di crema di latte in polvere; — 4 % in peso di farina di frumento; — 4 % in peso di diverse sostanze aromatizzanti, compreso il sale da cucina		Principalmente a causa della presenza di farina e di fecola, quali addensanti, il prodotto è una preparazione per salse e non un formaggio grattugiato o in polvere condito
4. Miscela liquida di idrocarburi costituita da circa 87 %, in peso, di paraffine lineari, con lunghezza di catena da 8 a 16 atomi di carbonio, e di circa 13 %, in peso, di alchilbenzeni, con catena lineare da 10 a 12 atomi di carbonio	2710 00 59	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6, nonché dal testo dei codici NC 2710 e 2710 00 59 La classificazione come petrolio lampante è esclusa a causa del tenore di alchilbenzeni
5. Prodotto utilizzato come componente di lubrificanti, costituito da poli(alfa)olefine isoparaffiniche sintetiche, che presenta le seguenti caratteristiche analitiche: — Aspetto Liquido incolore, trasparente, a bassa viscosità oleosa	3902 90 00	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e dalle note 3, lettera a) e 6, lettera a) del capitolo 39 nonché dal testo dei codici NC 3902 e 3902 90 00

Designazione delle merci	Classificazione Codice NC	Motivazione
(1)	(2)	(3)
 Indice di rifrazione a 20 °C 1,4563 Ceneri Assenti Eteroatomi Solfo, alogeno, azoto e fosforo negativo Numero di bromo 0,3 Distillazione sotto vuoto (1,5 mbar) Spettro IR Presenta in particolare le bande degli idrocarburi alifatici saturi Massa volumica a 20 °C 0,8225 kg/1 		
6. Fogli alveolari costituiti per il 60 % circa di copolimero di etilene e di acetato di vinile (materia sintetica saturata) e per il 40 % di sostanze di carica e di pigmenti, di forma rettangolare e spessore variabile da 4 a 16 mm	3921 19 90	La classificazione è determinata dalle disposizioni delle regole generali per l'interpretazione della nomenclatura combinata 1 e 6 e della nota 4, lettera a) del capitolo 40 nonché dal testo dei codici NC 3921, 3921 19 e 3921 19 90 Il copolimero di etilene e di acetato di vinile, essendo una sostanza saturata, non può essere vulcanizzata con solfo. Le disposizioni della nota 4, lettera a) del capitolo 40 non sono dunque rispettate

REGOLAMENTO (CEE) N. 315/90 DELLA COMMISSIONE del 6 febbraio 1990

relativo al rilascio di titoli di importazione per i pezzi detti «hampes» della specie bovina congelati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3890/89 del Consiglio, dell'11 dicembre 1989, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per i pezzi detti « hampes » della specie bovina, congelati, del codice NC 0206 29 91 (1990) (1), in particolare l'articolo 2,

considerando che il regolamento (CEE) n. 4025/89 della Commissione (²), stabilisce le modalità di applicazione del regime d'importazione istituito dal regolamento (CEE) n. 3890/89 per i pezzi detti « hampes » delle specie bovina congelati;

considerando che l'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 4025/89 ha fissato a 800 t il quantitativo di pezzi detti « hampes » congelati che possono essere importati a condizioni speciali per il 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 8, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 4025/89, i quantitativi richiesti possono essere ridotti; che le domande presentate vertono

su quantitativi globali che eccedono i quantitativi disponibili; che, stando così le cose e nell'interno di garantire un'equa ripartizione dei quantitativi disponibili, è opportuno ridurre proporzionalmente i quantitativi richiesti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Ogni domanda di titolo di importazione presentato a norma dell'articolo 7 del regolamento (CEE) n. 4025/89, è soddisfatta entro il limite dello 0,0663 % del quantitativo richiesto.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 9 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1990.

⁽¹) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 18. (²) GU n. L 382 del 30. 12. 1989, pag. 56.

REGOLAMENTO (CEE) N. 316/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1990

recante modifica del regolamento (CEE) n. 228/90 che istituisce una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turchia

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1035/72 del Consiglio, del 18 maggio 1972, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore degli ortofrutticoli (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1119/89 (2), in particolare l'articolo 27, paragrafo 2, secondo comma,

considerando che il regolamento (CEE) n. 228/90 della Commissione (3), ha istituito una tassa di compensazione all'importazione di limoni freschi originari della Turcha;

considerando che l'articolo 26, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1035/72 ha stabilito le condizioni nelle quali una tassa istituita in applicazione dell'articolo 25 del regolamento citato è modificata; che, sulla base di tali condizioni, occorre modificare la tassa di compensazione per l'importazione di limon freschi originari della Turchia,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo di 7,0 ecu che figura nell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 228/90 è sostituito dall'importo di 11,0 ecu.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1990.

⁽¹) GU n. L 118 del 20. 5. 1972, pag. 1. (²) GU n. L 209 del 31. 7. 1987, pag. 4. (³) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 72.

REGOLAMENTO (CEE) N. 317/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1990

che fissa per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determinati prodotti dal territorio della regione 1

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto d'adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 3013/89 del Consiglio, del 25 settembre 1989, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni ovine e caprine (1),

visto il regolamento (CEE) n. 1633/84 della Commissione, dell'8 giugno 1984, che stabilisce le modalità di applicazione del premio variabile alla macellazione degli ovini e che abroga il regolamento (CEE) n. 2661/80 (2), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1075/89 (3), in particolare l'articolo 3, paragrafo 1 e l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il Regno Unito è l'unico Stato membro che versa il premio variabile alla macellazione, nella regione 1, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3031/89; che è quindi necessario che la Commissione ne fissi il livello, nonché l'importo da riscuotere per i prodotti che escono da detta regione nella settimana che inizia l'8 gennaio 1990;

considerando che, a norma dell'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84 l'importo del premio variabile alla macellazione deve essere fissato dalla Commissione ogni settimana;

considerando che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 1633/84, l'importo da riscuotere per i singoli prodotti che escono dalla regione 1 deve essere fissato ogni settimana dalla Commissione;

considerando che nell'allegato del regolamento (CEE) n. 3618/89 della Commissione, del 1º dicembre 1989, relativo all'applicazione del regime di limitazione della garanzia nel settore delle carni ovine e caprine (4), gli importi settimanali del livello guida sono fissati, conformemente all'articolo 25 del regolamento (CEE) n. 3013/

considerando che dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 24, paragrafi 2 e 3 del regolamento (CEE) gennaio 1990 il premio variabile alla macellazione degli ovini dichiarati atti a beneficiarne nel Regno Unito dev'essere conforme a quello fissato nell'allegato del presente regolamento; che per la stessa settimana dall'applicazione dell'articolo 24, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 3013/89 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 e alla luce della sentenza resa dalla Corte di giustizia il 2 febbraio 1988 nella causa 61/86, emerge una fissazione degli importi da riscuotere per i prodotti che escono dalla regione 1 conforme a quelle riportate negli allegati del presente regolamento;

n. 3013/89, consegue che per la settimana che inizia l'8

considerando che in ordine ai controlli necessari per l'applicazione delle disposizioni attinenti ai suddetti importi, è indicato mantenere il sistema di controllo previsto dal regolamento (CEE) n. 1633/84, restando impregiudicata l'elaborazione eventuale di disposizioni più specifiche,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Per gli ovini o le carni ovine dichiarati atti a beneficiare nella regione 1 del Regno Unito, ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 3013/89, del premio variabile alla macellazione nella settimana che inizia l'8 gennaio 1990, l'importo del premio è fissato a 44,154 ECU/100 kg in peso carcassa estimativo o effettivo, entro i limiti di peso stabiliti all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b) del regolamento (CEE) n. 1633/84.

Articolo 2

Per i prodotti di cui all'articolo 1, lettere a) e c) del regolamento (CEE) n. 3013/89, che sono usciti dal territorio della regione 1 nel corso della settimana che inizia l'8 gennaio 1990, gli importi da riscuotere sono equivalenti a quelli fissati nell'allegato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.

Esso è applicabile a decorrere dal 8 gennaio 1990.

^(*) GU n. L 289 del 7. 10. 1989, pag. 1. (*) GU n. L 154 del 9. 6. 1984, pag. 27. (*) GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 13. (*) GU n. L 351 del 2. 12. 1989, pag. 18.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1990.

ALLEGATO

del regolamento della Commissione, del 6 febbraio 1990, che fissa, per la Gran Bretagna, l'entità del premio variabile alla macellazione degli ovini e gli importi da riscuotere all'uscita di determininati prodotti dal territorio della regione 1

(ECU/100 kg)

	Imp	porti (ECU/100 kg)
Codice NC	A. Prodotti che possono essere oggetto del premio di cui all'articolo 24 del regolamento (CEE) n. 3013/89	B. Prodotti di cui all'articolo 4, para- grafo 4 del regolamento (CEE) n. 1633/84 (¹)
	Peso vivo	Peso vivo
0104 10 90	20,752	0
0104 20 90		0
	Peso netto	Peso netto
0204 10 00	44,154	0
0204 21 00	44,154	0
0204 50 11		0
0204 22 10	30,908	
0204 22 30	48,569	
0204 22 50	57,400	
0204 22 90	57,400	
0204 23 00	80,360	
0204 30 00	33,116	
0204 41 00	33,116	
0204 42 10	23,181	
0204 42 30	36,428	
0204 42 50	43,051	
0204 42 90	43,051	
0204 43 00	60,271	
0204 50 13	-	0
0204 50 15		0
0204 50 19		0
0204 50 31		0
0204 50 39		0
0204 50 51		0
0204 50 53		0
0204 50 55		0
0204 50 59		0
0204 50 71		0 -
0204 50 79		0 -
0210 90 11	57,400	
0210 90 19	80,360	
1602 90 71 :		
— non disossate	57,400	
— disossate	80,360	

⁽¹) L'ammissione al beneficio di tali importi ridotti è subordinata all'osservanza delle condizioni previste dall'articolo 5, paragrafo 3, secondo comma del regolamento (CEE) n. 1633/84.

REGOLAMENTO (CEE) N. 318/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1990

che fissa l'importo dell'integrazione per il cotone

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto l'atto relativo alle condizioni di adesione della Grecia, in particolare i paragrafi 3 e 10 del protocollo n. 4 concernente il cotone, modificato dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo, in particolare dal protocollo n. 14 ad esso allegato, e dal regolamento (CEE) n. 4006/87 (¹),

visto il regolamento (CEE) n. 2169/81 del Consiglio, del 27 luglio 1981, che stabilisce le norme generali del regime d'integrazione per il cotone (²), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 791/89 (³), in particolare l'articolo 5, paragrafo 1,

considerando che l'importo dell'aiuto previsto all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2169/81 è stato fissato dal regolamento (CEE) n. 2796/89 della Commis-

sione (*), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 267/90 (5);

considerando che l'applicazione delle regole e delle modalità richiamate nel regolamento (CEE) n. 2796/89 ai dati di cui la Commissione dispone attualmente, induce a modificare l'importo dell'aiuto ora vigente come indicato all'articolo 1 del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'importo dell'integrazione per il cotone non sgranato, di cui all'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 2169/81, è fissato a 50,955 ECU/100 kg.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 377 del 31. 12. 1987, pag. 48. (2) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 2. (3) GU n. L 85 del 30. 3. 1989, pag. 7.

⁽⁴⁾ GU n. L 269 del 16. 9. 1989, pag. 29. (5) GU n. L 30 dell'1. 2. 1990, pag. 36.

REGOLAMENTO (CEE) N. 319/90 DELLA COMMISSIONE

del 6 febbraio 1990

che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 201/90 (²), in particolare l'articolo 14, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1418/76 del Consiglio, del 21 giugno 1976, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1806/89 (4) in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune (°), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1636/87 (°), in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione di prodotti trasformati a base di cereali e di riso sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 217/90 della Commissione (7), modificato dal regolamento (CEE) n. 279/90 (8);

considerando che il regolamento (CEE) n. 1906/87 del Consiglio (9) ha modificato il regolamento (CEE) n. 2744/75 del Consiglio (10) per quanto concerne i prodotti dei codici NC 2302 10, 2302 20, 2302 30 e 2302 40;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1. (2) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 7. (3) GU n. L 166 del 25. 6. 1976, pag. 1. (4) GU n. L 177 del 24. 6. 1989, pag. 1. (5) GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1. (6) GU n. L 153 del 13. 6. 1987, pag. 1. (7) GU n. L 22 del 27. 1. 1990, pag. 48. (8) GU n. L 30 dell'1. 2. 1990, pag. 61. (9) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 49. (10) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 65.

- per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma del regolamento (CEE) n. 1676/85,
- per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media aritmetica dei tassi di cambio in contanti di ciascuna di tali monete di un determinato periodo in rapporto alle monete della Comunità di cui al trattino precedente e del predetto coefficiente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 5 febbraio 1990 :

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che il prelievo applicabile al prodotto di base fissato ultimamente, presenta, rispetto alla media dei prelievi, uno scarto di almeno 3,02 ECU per tonnellata di prodotto di base; che i prelievi attualmente in vigore debbono di conseguenza esser modificati, in virtù dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1579/74 della Commissione (11) modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1740/78 (12), conformemente all'allegato del presente regolamento.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso, soggetti al regolamento (CEE) n. 2744/75, e fissati all'allegato del regolamento (CEE) n. 217/90 modificato, sono modificati conformemente all'allegato.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 7 febbraio 1990.

⁽¹¹⁾ GU n. L 168 del 25. 6. 1974, pag. 7. (12) GU n. L 202 del 26. 7. 1978, pag. 8.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 febbraio 1990.

ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 6 febbraio 1990, che modifica i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso

		Prelievi -	
Codice NC	Portogallo	ACP o PTOM	Paesi terzi (esclusi ACP o PTOM
1102 20 10	66,18	244,15	250,19
1102 20 90	37,10	138,35	141,37
1103 13 11	66,18	244,15	250,19
1103 13 19	66,18	244,15	250,19
1103 13 90	37,10	138,35	141,37
1103 29 40	66,18	244,15	250,19
1104 19 50	66,18	244,15	250,19
1104 23 10	56,48	217,02	220,04
1104 23 30	56,48	217,02	220,04
1104 23 90	37,10	138,35	141,37
1104 30 90	31,10	101,73	107,77
1106 20 91	74,34	214,75 (³)	238,93
1106 20 99	74,34	214,75 (3)	238,93
1108 12 00	74,34	218,38	238,93
1108 13 00	74,34	218,38	238,93 (%
1108 14 00	74,34	109,19	238,93
1108 19 90	74,34	109,19 (3)	238,93
1702 30 51	166,88	284,84	381,56
1702 30 59	120,28	218,38	284,87
1702 30 91	166,88	284,84	381,56
1702 30 99	120,28	218,38	284,87
1702 40 90	120,28	218,38	284,87
1702 90 50	120,28	218,38	284,87
1702 90 75	170,22	298,41	395,13
1702 90 79	117,61	207,53	274,02
2106 90 55	120,28	218,38	284,87
2303 10 11	248,16	271,28	452,62

- (*) Conformemente al regolamento (CEE) n. 486/85 il prelievo non è riscosso per i prodotti che seguono originari degli stati dell'Africa, del Caraibi e del Pacifico e dei paesi terzi e territori d'oltremare:
 - radici d'arrow-root dei codici NC 0714 90 11 e 0714 90 19,
 - farine e semolini di arrow-root del codice NC 1106 20,
 - fecole d'arrow-root del codice NC 1108 19 90.
- (°) Nel quadro del regime previsto dal regolamento (CEE) n. 3899/89, il prelievo all'importazione nella Comunità applicabile al prodotto di cui al codice NC 1108 13 00 è ridotto del 50 % limitatamente ad un importo fisso di 5 000 t.

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che autorizza la Repubblica ellenica ad ammettere temporaneamente la commercializzazione di sementi di frumento duro che non soddisfano ai requisiti della direttiva 66/402/CEE del Consiglio

(90/48/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali (¹), modificata da ultimo dalla direttiva 89/2/CEE della Commissione (²), in particole l'articolo 17,

vista la richiesta presentata dalla Repubblica ellenica,

considerando che in Grecia la produzione di sementi di frumento duro rispondenti ai requisiti della direttiva 66/402/CEE nel 1989 è stata deficitaria e non permette di sopperire all'approvigionamento di tale paese;

considerando che è impossibile soddisfare il fabbisogno con sementi provenienti da altri Stati membri, o da paesi terzi, che siano conformi a tutte le condizioni stabilite dalla direttiva summenzionata;

considerando che occorre pertanto autorizzare la Repubblica ellenica, fino al 31 marzo 1990, ad ammettere la commercializzazione di sementi di frumento duro rispondenti a requisiti meno rigorosi;

considerando che è inoltre opportuno autorizzare altri Stati membri che siano in grado di rifornire la Grecia con sementi non rispondenti ai requisiti della suddetta diret-

(') GU n. 125 dell'11. 7. 1966, pag. 2309/66. (2) GU n. L 5 del 7. 1. 1989, pag. 31. tiva ad ammettere la commercializzazione, purché esse siano destinate alla Grecia;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi ed i materiali di moltiplicazione agricoli, orticoli e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Le Repubblica ellenica è autorizzata, fino al 31 marzo 1990, ad ammettere la commercializzazione, nel suo territorio, di 5 000 t al massimo di sementi di frumento duro (Triticum durum Desf.) di varietà precocissime a stelo corto, della categoria « sementi certificate della seconda generazione », non rispondenti ai requisiti di cui all'allegato II della direttiva 66/402/CEE per quanto concerne la facoltà germinativa minima, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni:

- a) la facoltà germinativa sia pari almeno al 78 % delle sementi pure;
- b) l'etichetta ufficiale rechi le indicazione seguenti:
 - « facoltà germinativa minima 78 %.», .
 - destinate esclusivamente alla Grecia.

Articolo 2

Gli altri Stati membri sono autorizzati ad ammettere alle condizioni di cui all'articolo 1, la commercializzazione nel loro territorio di un quantitativa massimo di 5 000 t di sementi di frumento duro, purché esse siano destinate unicamente alla Grecia. L'etichetta ufficiale deve recare le indicazioni di cui all'articolo 1, lettera b).

Articolo 3

Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 maggio 1990, i quantitativi di sementi commercializzati nel loro territorio ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

recante modifica della decisione 89/589/CEE che autorizza la Repubblica federale di Germania e la Repubblica ellenica a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi in talune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua tedesca è il solo facente fede)

(90/49/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE.

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole (1), modificata da ultimo dalla direttiva 88/380/CEE (2), in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3,

vista la domanda presentata dalla Repubblica federale di Germania,

considerando che, a norma dell'articolo 15, paragrafo 1 della direttiva 70/457/CEE, le sementi o i materiali di moltiplicazione appartenenti alle varietà di specie di piante agricole ufficialmente ammesse nel 1987 in almeno uno Stato membro e conformi alle condizioni prescritte da tale direttiva non sono più soggetti nella Comunità, a decorrere dal 31 dicembre 1989, ad alcuna restrizione di commercializzazione per quanto riguarda la varietà;

considerando che l'articolo 15, paragrafo 2 della direttiva 70/457/CEE dispone tuttativa che, nei casi indicati all'articolo 15, paragrafo 3, uno Stato membro può essere autorizzato, dietro sua richiesta, a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di determinate varietà;

considerando che la Commissione ha autorizzato la Repubblica federale di Germania, con la decisione 89/ 589/CEE (3), a sottoporre a restrizioni la commercializzazione delle sementi di talune varietà di granturco aventi un indice FAO (Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura) di classe di maturità superiore a 350, in

quanto è noto che tali varietà non sono attualmente idonee ad essere coltivate in Germania (vedi articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso della direttiva 70/457/ CEE):

considerando che dall'elenco di queste varietà di granturco indicate nella decisione 89/589/CEE risulta omessa una varietà e che occorre quindi rimediare a tale omissione:

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per le sementi e i materiali di molitplicazione agricoli, orticoli e forestali.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Nell'elenco delle varietà di Zea mays L. (granturco) che figura nella decisione 89/589/CEE, articolo 1, paragrafo 2 è inserita la denominazione « Pablo » dopo quella di « Otello »

Articolo 2

La Repubblica federale di Germania è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

^(*) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1. (*) GU n. L 187 del 16. 7. 1988, pag. 31. (*) GU n. L 331 del 16. 11. 1989, pag. 46.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

sulle richieste di aiuti delle Comunità europee relative a un sostegno finanziario straordinario a favore della Grecia nel settore sociale presentate dalla Grecia (1989)

(Il testo in lingua greca è il solo facente fede)

(90/50/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 815/84 del Consiglio, del 26 marzo 1984, relativo ad un sostegno finanziario straordinario a favore della Grecia nel settore sociale (¹), modificato dal regolamento (CEE) n. 4130/88 (²), in particolare l'articolo 7,

considerando che la Grecia ha presentato alla Commissione, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 815/84, delle richieste di sostegno finanziario per l'anno contabile 1989;

considerando che ricorrono tutte le condizioni necessarie per la concessione dell'aiuto;

considerando che l'allegato contiene tutti i dettagli dei singoli progetti ai quali si riferisce la presente decisione;

considerando che la presente decisione è conforme al parere del comitato istituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 815/84,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'importo dell'aiuto concesso per ogni progetto così come alcune modifiche di decisioni precedenti sono indicati nell'allegato.

Articolo 2

La Repubblica ellenica è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

Per la Commissione
Vasso PAPANDREOU

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 88 del 31. 3. 1984, pag. 1. (2) GU n. L 362 del 30. 12. 1988, pag. 1.

ALLEGATO

A. CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

Numero della domanda	Beneficiario	Data prevista d'inizio	Durata (mesi)	Importo approvato in ecu (¹)
8158901/02 A	OAED — (ufficio dell'occupazione)	1. 1. 1989	22	1 321 229
8158902/01 A	Ministero della cultura (segretariato generale della pubblica istruzione)	1. 1. 1989	24	153 620
81 <i>5</i> 8902/07 A	Ministero della cultura (segretariato generale della pubblica istruzione)	 1. 1. 1989:	12	741 370
8158902/09 A	Ministero della cultura (segretariato generale della pubblica istruzione):	1. 7. 1989	12	93 708
8158902/11 · A	Ministero della cultura (segretariato generale della pubblica istruzione)	1. 7. 1989	12	170 518
8158903 A	ELKEPA — Elkepa — Ente greco per la produttività	1. 1. 1989	30	1 229 050
8158906/01 - A	Ministero della sanità (associazione dei genitori di bambini minorati mentali) — Pegap	1. 4. 1989	19	614 528
8158906/04 A	Ministero della sanità	11. 1989	23	1 229 050
8158907/02 A	Ministero della marina mercantile	1. 1. 1989	22	1 308 939
81.58908/02 A	Ministero dell'agricoltura	1. 1. 1989	21	153 620
8158909/01 A	OTE — Ente greco delle telecomunicazioni	1. 1. 1989	18	1 720 670
8158910/02 A	DEH — Azienda pubblica per l'elettricità	1. 1. 1989	12	61 448
8158913 A	OSE — Azienda ferrovie greche	1. 1. 1989	24	1.560 894
8158914 A	OPE — Ufficio per la promozione delle esportazioni	1. 1. 1989	- 24	814 187
8158915 A	Banca immobiliare di Grecia	1. 1. 1989	23	737 430
			Totale	11 910 261

^{(1) 1} ecu = 179,000 Dra

B. MODIFICHE DI DECISIONE PRECEDENTI IN BASE AL REGOLAMENTO (CEE) N. 815/84

Decisioni della Commissione da modificare	Progetto n.	Durata iniziale	Prolungamento della durata richiesta
35/633/CEE/19. 12. 1985	8158506/05 A	1. 1. 1985-30. 3. 1989	30. 3. 1990
35/633/CEE/19. 12. 1985	8158509/02 A	1. 1. 1. 1984-31. 12. 1988	30. 6. 1989
35/633/CEE/19. 12. 1985	8158511 A	1. 1. 1984-30. 6. 1986	30. 3. 1989
37/2541/CEE/22. 12. 1987	81587003. A	1. 1. 1987-31. 12. 1987	3110. 1989
37/2541/CEE/22. 12. 1987	81587004 A	1. 1. 1987-31. 12. 1987	30. 5. 1989
87/2541/CEE/22. 121987	8158706/01. A	1.: 1. 1987-30. 6. 1989	30. 3. 1990
87/2541/CEE/22. 12. 1987	8158706/04 A	1. 1. 1987-31. 12. 1988	30. 6. 1989
87/2541/CEE/22. 12. 1987	8158713 A	1. 1. 1987-31. 5. 1989	31. 12. 1989
37/2541/CEE/22. 12. 1987	8158709/01 A	1. 1. 1987-30. <i>6</i> . 1988	1. 1. 1990
88/2423/CEE/28. 12. 1988	8158814 A	1. 1. 1988- 1. 5. 1989	30. 5. 1990

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 26 gennaio 1990

che approva il progetto presentato dalla Francia relativamente all'applicazione dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 857/84 che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(90/51/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 857/84 del Consiglio, del 31 marzo 1984, che fissa le norme generali per l'applicazione del prelievo di cui all'articolo 5 quater del regolamento (CEE) n. 804/68 (¹), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3880/89 (²), in particolare l'articolo 3 ter, paragrafo 1, secondo comma,

considerando che in base alla succitata disposizione gli Stati membri comunicano alla Commissione per preventiva approvazione i progetti di disposizioni nazionali relative all'applicazione del citato articolo 3 ter;

considerando che è opportuno approvare il progetto di attuazione comunicato dalla Repubblica francese l'8 gennaio 1990,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Sono approvate le disposizioni nazionali francesi relative all'applicazione dell'articolo 3 ter del regolamento (CEE)

n. 857/84, in base alle quali ai produttori di cui all'articolo 3 e all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b) del citato regolamento sono assegnati quantitativi di riferimento supplementari o specifici, ripartiti in funzione della regione in cui i produttori sono insediati e della data alla quale essi sono stati riconosciuti prioritari.

Articolo 2

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 26 gennaio 1990.

⁽¹⁾ GU n. L 90 dell'1. 4. 1984, pag. 13. (2) GU n. L 378 del 27. 12. 1989, pag. 3.

RETTIFICHE

Rettifica del regolamento (CEE) n. 3986/89 della Commissione, del 21 dicembre 1989, che modifica gli allegati II, III bis e VII del regolamento (CEE) n. 4135/86 del Consiglio per quanto riguarda alcuni prodotti tessili originari della Iugoslavia (categorie 5, 6, 7 e 15)

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 380 del 29 dicembre 1989)

Allegato, pagina 33:

anziché:

• 6		6203 41 10 6203 41 90	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e	Iugoslavia	1 000 pezzi	1988 1989	978 1 027
	1	6203 42 31	per ragazzo; pantaloni, tessuti, per	<u> </u>	1	1990	1 079
,	1	6203 42 33	donna o per ragazza, di lana, di cotone		1.	1991	1 133
		6203 42 35	o di fibre sintetiche o artificiali	1111		1551	. 1155
		6203 42 90	o di fibie sintetiche o artificiali		:	1 1	
	1	6203 43 19	**]	
	ĺ				ì	1 1	
	1	6203 43 90			1	1	
	Í	6203 49 19			1	1	
	1	6203 49 50			1		
	1	6204 61 10			4	1	
		6204 62 31		ĺ	ľ	1 1	
		6204 62 33					
	1	6204 62 35				1	
		6204 63 19		1	1		
	1	6204 69 19	W 400 400	1		1 1	

leggi :

6 (*)	6203 41 10 6203 41 90 6203 42 31 6203 42 33 6203 42 35 6203 42 90	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per donna o per ragazza, di lana, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali	Iugoslavia	1 000 pezzi	1988 1989 1990 1991	978 1 027 1 079 1 133
	6203 43 19 6203 43 90 6203 49 19					
	6203 49 50 6204 61 10 6204 62 31	-				
	6204 62 33 6204 62 35 6204 63 19 6204 69 19			ana Ana		

^(*) Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati, un tasso di conversione di 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm per 3 indumenti di misura commerciale superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5 % dei limiti quantitativi. >

Pagina 34:

anziché:

٠6	6203 41 10	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da	Iugoslavia	D	1 000	305	316	328	337
	6203 41 90	bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo		F	pezzi	99	111	123	139
1	6203 42 31	e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per		I		82	. 93	105	118
	6203 42 33	donna o per ragazza, di lana, di		BNL		141	144	147	150
	6203 42 35	cotone o di fibre sintetiche o artifi-		UK		261	268	275	282
[6203.42 90	ciali		IRL		5	6	7	8
	6203 43 19			DK	ì	15	16	17	18
	6203.43 90	•		GR	! 	12	14	15	15
	6203 49 19			ES		44	45	47	50
	6203 49 50	·		PT		14	14	15	16
	6204 61 10			CEE		978	1 027	1 079	1 113 •
	6204 62 31	***							l
	6204 62 33	•						l	
	6204 62 35					1		ĺ	1
	6204 63 19			,					
	6204 69 19			1	l				l

leggi:

« 6 (°)	6203 41 10	Calzoncini, shorts (esclusi quelli da	Iugoslavia	D	1 000	305	316	328	337
	6203 41 90	bagno) e pantaloni, tessuti, per uomo	*	F	pezzi	99	111	123	139
	6203 42 31	e per ragazzo; pantaloni, tessuti, per		I		82	93	105	118
	6203 42 33	donna o per ragazza, di lana, di	=	BNL		141	144	147	150
	6203 42 35	cotone o di fibre sintetiche o artifi-	E	UK	'	261	268	275	282
1	6203 42 90	ciali		IRL		5	6	7	8
	6203 43 19			DK		15	16	17	18
	6203 43 90			GR	j	12	14	15	15
	6203 49 19			ES-		44	45	47	- 50
	6203 49 50	-		PT		14	. 14	15	16
	6204 61 10			CEE		978	1 027	1 079	1 133
	6204 62 31			i	1			1	i
	6204 62 33								
	6204 62 35							ļ	
	6204 63 19	F		1		ļ			
	6204 69 19			1	ļ ₋]	_	1	!

^(*) Ai fini dell'imputazione dei limiti quantitativi concordati, un tasso di conversione di 5 indumenti (che non siano indumenti per bambini piccoli) di misura commerciale non superiore a 130 cm può essere applicato fino a concorrenza del 5 % dei limiti quantitativi.

Rettifica del regolamento (CEE) n. 264/90 della Commissione, del 31 gennaio 1990, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi

(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 30 del 1º febbraio 1990)

Pagina 23, Allegato I: «Aiuti nominali (ECU) — Spagna», colonna «5° trim.»:

anziché: «1,170». leggi: «1,770».